

Materiale informativo per voto elettronico e telematico

Operazioni di voto

La votazione si effettua a **maggioranza relativa dei voti** e a scrutinio segreto.

Modalità:

- elettroniche
- telematiche.

Voto telematico

- Login con SPID o CIE nell' area riservata del Consiglio Nazionale al seguente link:
<https://areariservata.psy.it/>
- Schermata di scelta se votare per Lista o Singole candidature.

L'elenco delle singole candidature comprende anche i nominativi dei candidati presenti nelle liste.

Le candidature compariranno in ordine cronologico di presentazione.

Al termine del voto, compare un alert che chiede di confermare la volontà di votare, per completare al procedura è necessario "Confermare il voto".

È possibile votare anche scheda bianca, confermare il voto e confermare la volontà di votare scheda bianca.

Al termine della procedura compare un codice alfanumerico che vale come ricevuta di voto.

La piattaforma non consente di votare nuovamente.

Per il **voto elettronico**, in presenza al seggio, dopo le procedure di identificazione, il Presidente verifica che l'elettore non abbia già votato in precedenza, consegna all'elettore che si presenta al seggio per il voto elettronico una busta chiusa contenente codice OTP.

L'elettore si reca nella cabina e inserisce il codice OTP sul dispositivo a disposizione, effettua scelta di voto (per lista, per singole candidature oppure scheda bianca), conferma il voto e conferma la volontà di votare. Il voto viene registrato in piattaforma. Il codice OTP resta all'elettore e assume valore di ricevuta di voto. Il codice OTP ha durata di 20 minuti, è utilizzabile una sola volta, superati 20 minuti non è più utilizzabile.

Solo l'espressione del voto inibisce l'elettore da voto futuro, non la sola generazione dell'OTP.

Sia per il voto elettronico che per il voto telematico, l'elettore ha a disposizione **20 minuti** per concludere le operazioni di voto. Per il voto elettronico i 20 minuti iniziano dal momento in cui viene generato il codice OTP.

Identificazione al seggio

L'identità dell'elettore è accertata:

- mediante esibizione di un documento di identificazione
- mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Una volta ammesso al voto:

1. in caso di voto elettronico:

l'elettore ritira una busta contenente OTP generato dal Presidente di seggio e vota sul dispositivo messo a disposizione nella cabina elettorale.

2. In caso di voto telematico:

l'elettore vota sul dispositivo messo a disposizione nella cabina elettorale accedendo alla piattaforma con proprio SPID o CIE.

L'elettore può esprimere le proprie preferenze di voto per un **numero di candidati non superiore ai tre quinti di quelli da eleggere**; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

Norme di riferimento

Regolamento Elettorale CNOP, del n. 63 del 29 novembre 2024

Decreto del Ministero della Salute n. 172/2024

Articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione;

Legge 18 febbraio 1989, n.56 recante: "Ordinamento della professione di psicologo";

Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238;

Articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: "Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

Art. 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il quale la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: "Ordinamento della professione di psicologo", pubblicato sulla GU Serie Generale n.127 del 04 giugno 2018;

Articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178;

Articolo 8-ter del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale dispone che: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

Articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Pareri del Consiglio di Stato

[Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43" ABROGATO]